

**Consiglio Regionale del Molise**  
**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

Numero *21*

Campobasso *18/4/16*

**Oggetto: Controversia prot. 1511/COM/14 del 22/09/2014.**

**Procedura di Definizione**

Il Funzionario responsabile  
Dott.ssa Maria Rosaria La Marca

*Maria Rosaria La Marca*

Il Direttore del Servizio  
Avv. Angela Aufiero

*Angela Aufiero*

**IL DIRETTORE DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AL  
CO.RE.COM ED AGLI ORGANI COLLETTIVI E DI GARANZIA DELLA REGIONE MOLISE**

VISTA la legge 14 novembre 1995, n.° 481 recante *"Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità"*;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n.° 249, recante *"Istituzione dell' Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"*;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n.° 259, recante *"Codice delle comunicazioni elettroniche"*

VISTO l'Accordo quadro tra l'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 4 dicembre 2008;

VISTA la Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, il Consiglio regionale del Molise e il Comitato regionale per le comunicazioni del Molise in data 14.12.2011 e in particolare l'art. 4, c. 1, lett. e);

VISTA la delibera n.° 173/07/CONS, del 19 aprile 2007, recante *"Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti"*, di seguito *"Regolamento"*;

VISTA la delibera n.° 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante *"Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori"*;

VISTA l'istanza di definizione presentata in data 23/07/2014 dalla sig.ra Colecchia mediante il formulario GU14 assunta in data 22/09/2014 al n.° 1511/COM/14 del protocollo del CO.RE.COM Molise, avverso la società R.T.I. Mediaset Premium S.p.A riguardante un abbonamento a canali televisivi a pagamento

VISTA la relazione istruttoria del funzionario responsabile del procedimento, che è parte integrante del presente atto, con la quale si valuta accoglibile la richiesta in quanto la società R.T.I. S.p.A. è tenuta a procedere alla risoluzione contrattuale in esenzione spese e alla regolarizzazione della posizione amministrativa contabile inerente al contratto identificato con il codice cliente in epigrafe, mediante lo storno degli importi insoluti ed il rimborso degli importi fatturati e addebitati a mezzo carta Post Pay a decorrere dalla data di attivazione pari ad euro 273,58 (duecentosettantatre/58), nonché il ritiro di eventuali attività monitorie e/o gestionali di recupero del credito.

CONSTATATO che il presente atto non comporta spese dirette per l'Ente per cui non è necessario il parere di regolarità contabile;

CONSIDERATO CHE: Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal comma 7, art. 19, allegato "A" alla delibera n.° 73/11/CONS, il quale stabilisce che le definizioni delle controversie di modesta entità che hanno ad oggetto prestazioni di natura pecuniaria o commerciale di valore non eccedente i 500,00 (cinquecento/00) euro alla data in cui l'Autorità riceve la domanda, senza computare eventuali interessi, diritti fissi, è delegata al Direttore del CO.RE.COM;

RITENUTO di dover procedere;

**DETERMINA**

Per quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, e sulla base del documento istruttorio allegato, che costituisce parte sostanziale del presente atto, di:

Accogliere l'istanza del sig.ra Colecchia

l'obbligo da parte della società società R.T.I. S.p.A. di procedere alla risoluzione contrattuale in esenzione spese e alla regolarizzazione della posizione amministrativa contabile inerente al contratto identificato con il codice cliente in epigrafe, mediante lo storno degli importi insoluti ed il rimborso degli importi fatturati e

addebitati a mezzo carta Post Pay a decorrere dalla data di attivazione, per un importo pari ad euro 273,58 (duecentosettantatre/58) maggiorati degli interessi legali a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza ai quali andranno aggiunti euro 50,00 (cinquanta/00) di rimborso spese di giudizio, nonché il ritiro di eventuali attività monitorie e/o gestionali di recupero del credito.

Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'art. 98, comma 11, del d.lgs. 1 agosto 2003, n.° 259

E' fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale danno subito.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente determina è notificata alle parti e pubblicata sul sito del CO.RE.COM. Molise.

*Campobasso, lì 15 luglio 2016*

Il Direttore  
(Avv. Angela Aufiero)

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'A. Aufiero', is written over the typed name 'Avv. Angela Aufiero'. The signature is enclosed within a hand-drawn oval.

**La presente è copia conforme all'originale che è conservato presso questa struttura.**

**Campobasso,**

**Il Direttore**

---

**Regione Molise**

Consiglio Regionale

Prot. 0007838/16 Del 15/07/2016  
Interna - Consiglio -



Al Direttore del Servizio  
di Supporto al CORECOM  
ed agli organi collettivi e di garanzia  
avv. Angela Aufiero  
SEDE

Oggetto: Procedura di definizione – Relazione pratica prot. 1511/COM/14 del 22/09/2014 Colecchia ) )  
Mediaset Premium S.p.A

In data 23/07/2014 la sig. Colecchia J ha presentato una istanza di definizione, mediante il formulario GUI4 assunta in data 22/09/2014 al n.° 1511/COM/14 del protocollo del CO.RE.COM Molise, avverso la società R.T.I. Mediaset Premium S.p.A riguardante un abbonamento a canali televisivi a pagamento.

L'utente dichiara:

Nell' anno 2012 in un contatto telefonico finalizzato ad offrire da parte di Mediaset Premium S.p.A. un abbonamento a canali televisivi a pagamento, aveva mostrato il suo interesse e per il pagamento di tale abbonamento, nell'ambito della stessa telefonata, aveva fornito i dati di una carta prepagata Post pay a sé stessa intestata. In seguito ha ricevuto il contratto cartaceo da sottoscrivere nel quale però era indicato il proprio indirizzo e-mail in modo errato e pertanto non lo ha mai sottoscritto né ha mai attivato la tessera Premium ad esso allegata.

L'utente pertanto chiede:

La restituzione delle somme prelevate da Mediaset Premium S.p.A tramite la Post Pay precedentemente comunicata e la cessazione di qualsiasi pretesa di credito da parte di Mediaset Premium S.p.A non avendo peraltro, mai ricevuto alcuna fattura. La cifra di cui si chiede la restituzione ammonta ad euro 273,58 (duecentosettantatre/58)

In data 07/10/2014 la società R.T.I. Mediaset Premium S.p.A tramite lo studio legale Pillitteri e Menis presenta memoria difensiva nella quale afferma che in data 05/06/2012 la ricorrente aveva stipulato un contratto di abbonamento e di ritenere valido tale contratto in quanto l'adesione telefonica è prevista dall'art.50 del codice del consumo che tali contratti a distanza non richiedono, pena l'invalidità, la sottoscrizione di materiale cartaceo, aggiungendo che la volontà di adesione della ricorrente era rafforzata dalla comunicazione dei dati della carte prepagata. L'istante inoltre non ha tempestivamente (entro i 10 giorni previsti per il diritto di ripensamento) comunicato né l'errore né la volontà di recedere dal contratto. Solo in data 08/11/2013, a seguito dell'emissione di alcune fatture, l'utente inoltrava denuncia-querela alle Autorità competenti.

La società R.T.I. Mediaset Premium S.p.A., nonostante questo, si rende disponibile a stornare le fatture emesse ed insolute, che risultano pari ad euro 177,24 (centosettantasette/24) ed a ritirare la pratica di recupero credito ed inoltre a corrispondere all'istante un indennizzo di euro 50,00 (cinquanta/00) a fine transattivo.

visto il verbale di Udienza di conciliazione del 08/09/2014 in cui è assente la convenuta R.T.I. Mediaset Premium S.p.A e presente l'istante la sig. Colecchia visto il verbale di Udienza di definizione del 10/10/2014 dove è presente la parte istante assistita dall'avv. Milone Maria Assunta e per la convenuta la società R.T.I. Mediaset Premium S.p.A nessun rappresentante è presente. Nell'ambito di tale Udienza la ricorrente rifiuta la proposta transattiva di R.T.I. Mediaset Premium S.p.A pervenuta nell'ambito della memoria difensiva.

Tutto ciò premesso,

RILEVATO che la società RTI si è limitata a rappresentare la sussistenza di una richiesta dell'istante di attivazione del servizio, senza però fornire copia del relativo verbal order; nello specifico, si è limitata a palesare un contatto telefonico tra le parti, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'acquisizione del consenso della sig.ra Colecchia all'attivazione del contratto di abbonamento, che deve essere necessariamente esternato in una "previa ordinazione", intesa quale richiesta scritta o verbale che suggelli il consenso in qualsiasi modo acquisito, in conformità alle disposizioni a tutela dell'utenza in materia di fornitura di servizi di comunicazione elettronica mediante contratti a distanza di cui alla delibera n. 664/06/CONS;

RISCONTRATO, altresì, che detta società non ha provato la correttezza degli importi fatturati, a fronte di un servizio mai richiesto e mai utilizzato dall'istante, anche a fronte della denuncia sporta formalmente innanzi alle autorità competenti;

CONSIDERATO che, a prescindere dalla formalizzazione o meno del diritto di ripensamento e/o successivo recesso contrattuale eccepita dalla società RTI S.p.A. nel corso dell'istruttoria, attesa l'insussistenza di alcuna documentazione attestante l'effettivo utilizzo del servizio da parte della sig.ra Colecchia a decorrere dal mese di giugno 2012 (data di presunta sottoscrizione contrattuale, asserita ma non provata dall'operatore), non risulta fondata qualsivoglia pretesa creditoria vantata dalla predetta società successivamente alla predetta data che possa giustificare l'addebito a mezzo carta Post Pay degli importi imputati a titolo di canone di abbonamento che pertanto sussiste l'obbligo in capo alla società R.T.I. S.p.A. di procedere all'annullamento della posizione debitoria, mediante lo storno degli importi allo stato insoluti e alla regolarizzazione della posizione amministrativa – contabile mediante il rimborso degli importi prelevati tramite addebito su carta Post Pay a decorrere dalla data di presunta attivazione del servizio, mai usufruito;

RITENUTO, pertanto, che in ordine agli importi prelevati indebitamente a decorrere dal mese di giugno 2012 sussiste una responsabilità esclusiva della società R.T.I. S.p.A. che legittima il diritto dell'istante alla ripetizione delle somme percepite *sine titulo* ai sensi dell'articolo 2033 del codice civile, anche in assenza dell'informativa prevista dall'articolo 3 della delibera n. 126/07/CONS;

si propone che l'istanza sia accolta

*La società R.T.I. S.p.A. è tenuta a procedere alla risoluzione contrattuale in esenzione spese e alla regolarizzazione della posizione amministrativa contabile inerente al contratto identificato con il codice cliente in epigrafe, mediante lo storno degli importi insoluti ed il rimborso degli importi fatturati e addebitati a mezzo carta Post Pay a decorrere dalla data di attivazione pari ad euro 273,58 (duecentosettantatre/58), nonché il ritiro di eventuali attività monitorie e/o gestionali di recupero del creditocosi come nella nota prot.0000797/2016 del 26/01/2016 dello studio degli avvocati Pillitteri e Menis per Mediaset Premium S.p.A (già R.T.I. S.p.A).*

Si trasmette l'intero carteggio per il seguito di competenza.

Campobasso, 24 giugno 2016

Il funzionario responsabile  
Dott.ssa Maria Rosaria La Marca

